

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52

Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. MANTENIMENTO,

L'anno duemiladiciassette addi nove del mese di ottobre con inizio della seduta alle ore 17:40, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

	P	A		P	A
1. Diego TOSCANI	X		10. Rosangela BELLERI	X	
2. Luigi PAONESSA	X		11. Laura LUSSU	X	
3. Valentina PEDRALI	X		12. Simone PALBERTI	X	
4. Massimo OTTELLI		X	13. Armando SIGNORINI	X	
5. Donatella ONGARO	X		14. Silvia PRANDELLI		X
6. Gianluca GUERINI	X		15. Sergio AURORA	X	
7. Ruggero GERVASONI	X		16. Maria PINTOSSI	X	
8. Roberta RIVETTI	X		17. Diego RODELLA	X	
9. Giacomo CAMELETTI	X				

Risultano assenti i Consiglieri Massimo OTTELLI

Silvia PRANDELLI

. Presenti n. 15 Consiglieri.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Fabio Ferraglio.

Assiste l'adunanza il Segretario Generale, dott.ssa Laura CORTESI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianluca GUERINI nella Sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

..Omissis...

Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

COMUNE DI SAREZZO

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Sarezzo in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del TUSP, nonché la disanima di dette partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione Illustrativa della Revisione Straordinaria delle partecipazioni del Comune di Sarezzo (*allegato "A"*) alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

COMUNE DI SAREZZO

Visto altresì il documento “Linee guida per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali” (*allegato “B”*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti – sezione delle Autonomie;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, perseguendo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Illustrativa di cui all'allegato “A”, si evince che non ricorre alcuna delle condizioni di legge per procedere all'alienazione, razionalizzazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione delle partecipazioni societarie dell'Ente;

Dato atto che le partecipazioni detenute dal comune di Sarezzo sono considerate di sicuro interesse e ritenuto strategico il loro mantenimento, in quanto consentono all'Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'Ente;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 17 del 22 aprile 2015, provvedimento del quale il presente atto di revisione costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del TUSP;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3., D. Lgs. n. 267/2000 contenuto nel verbale n 53 del 22 settembre 2017 prot. n. 21049/2017 (*allegato “C”*);

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 5 ottobre 2017;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49, D.Lgs. n. 267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Aurora e Pintossi), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sarezzo alla data del 23 settembre 2016, contenuta nella “*Relazione Illustrativa della Revisione Straordinaria delle partecipazioni del Comune di Sarezzo*” (allegato “A”) e nelle “*Linee guida per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali*” (allegato “B”), allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. **di considerare** strategico il mantenimento delle partecipazioni detenute dal comune di Sarezzo, considerate di sicuro interesse in quanto consentono all’Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell’Ente;
3. **di trasmettere** copia integrale della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **di comunicare** al Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Finanze l’esito della revisione straordinaria ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014, conv, in legge n 114/2014, mediante il portale <https://portale.tesoro.mef.gov.it> entro la scadenza prevista del 31 ottobre 2017;
5. **di inviare** tempestivamente copia integrale della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Lombardia.
6. **di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di separata votazione riportante il seguente esito: favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Aurora e Pintossi), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAREZZO

la lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente
Gianluca GUERINI *

Il Segretario Generale
dott.ssa Laura CORTESI*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO
AMMINISTRATIVO.

Lì _____

Il Segretario Generale
o il Funzionario incaricato



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (178) DEL
22/09/2017

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. MANTENIMENTO,

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sarezzo, 26 settembre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Silvia Zanotti *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (178) DEL
22/09/2017

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. MANTENIMENTO,

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sarezzo, 26 settembre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Silvia Zanotti *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



***REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI SAREZZO.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA***

(Art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato con D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100)

1. IL QUADRO NORMATIVO

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. La revisione straordinaria si aggiunge alla "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", di cui all'art. 20 del TUSP, che gli enti devono effettuare annualmente con decorrenza 2018, corredata da apposita relazione tecnica, , con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Per gli enti locali, come per gli altri enti di cui all'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, il provvedimento di revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della citata legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), individuando quelle che dovranno eventualmente essere cedute. La ricognizione deve essere effettuata anche nel caso in cui l'Ente non abbia partecipazioni, dando atto del suo esito negativo.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni, come disposto dal comma 1 dell'art. 20 del TUSP.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società*", prevista dall'articolo 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Una volta assunto il provvedimento di revisione straordinaria, le eventuali alienazioni delle partecipazioni dovranno avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione", come disposto dal comma 4 dell'art. 24.

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Emergono quindi per le amministrazioni pubbliche importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di controllo. I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione societaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente. Si ricorda infatti che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità erariale a carico dei pubblici amministratori.

Secondo il comma 1 dell'art. 24 del TUSP, le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette che:

- non sono riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del medesimo testo unico;
- non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del testo unico;
- ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del testo unico.

Più specificatamente, l'art. 4 del TUSP, stabilisce che le amministrazioni non possano detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le categorie previste dall'articolo 4, che consentono invece alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 50/2016 (codice degli appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato, in base alle disposizioni del Codice degli appalti;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (*comma 3*);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (*comma 6*);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (*comma 7*);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (*comma 8*);
- che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (*comma 9-bis*).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre all'appartenenza alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TUSP;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TUSP: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

Con il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono verificare se vi sono società che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP come novellato dal decreto n. 100/2017, procedendo alla loro alienazione o al loro riassetto. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art 4;
- delle partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione di euro, si applicherà dal 2020 con riferimento al triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il limite del fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito che vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL 2015

Il provvedimento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015, come disposto dall’articolo 24 comma 2 del TUSP.

I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TUSP, che ne ha ampliato il numero. Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 è stato prima adottato dalla giunta comunale il 1° aprile 2015 con deliberazione n. 42 e successivamente approvato dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, con deliberazione n. 17 del 22 aprile 2015.

Il Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia in data 19 agosto 2015. In data 13 gennaio 2017, prot. n. 793/2017, il Magistrato istruttore della Corte dei Conti si è espresso giudicando il Piano di razionalizzazione 2015 “sufficientemente motivato” e, comunque, “in linea con i criteri di legge”.

3. PARTECIPAZIONI DELL’ENTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016

La ricognizione straordinaria deve essere effettuata tenendo conto delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data di entrata in vigore del TUSP, ovvero il 23 settembre 2016. Pertanto la situazione del Comune di Sarezzo risultava essere la seguente:

1. Azienda Servizi Valtrompia spa (ASVT spa)
2. Civitas srl.

Per ciascuna delle società sopra elencate di cui il comune detiene una partecipazione diretta, verranno di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, partita Iva, data costituzione, durata della società, quota di partecipazione, ecc.);
- l’oggetto sociale
- la composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell’ultimo triennio e la relativa media;
- il costo del personale e il numero medio dei dipendenti;
- i principali dati economico-patrimoniali
- l’analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA – ASVT SPA

Forma giuridica:	società per azioni
Sede legale:	Via Matteotti, n. 325 - Gardone V.T. - Brescia
Codice fiscale e Partita Iva:	02013000985
Sito internet:	www.asvt-spa.it
indirizzo posta elettronica certificata:	asvt@pec.a2a.eu
Data di costituzione:	30 luglio 1998
Durata della società prevista nello Statuto:	31 dicembre 2050
Capitale sociale al 31/12/2016:	€ 6.000.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune al 31/12/16:	9,539%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	Presidente: € 20.000,00 lordo annuo Consiglieri: € 7.000,00 lordo annuo

Oggetto sociale:

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari.

In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di:

- acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;
- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto;
- distribuzione di gas metano;
- impianti termici e di condizionamento;
- sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri;
- produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta;
- distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti;
- sistema informativo territoriale;
- servizi funerari pubblici e lampade votive.

Potrà inoltre esercitare attività di trasporto di cose per conto proprio e di terzi.

La Società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al raggiungimento del proprio scopo sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la

costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire raggruppamenti temporanei di impresa con altre Società ed enti al fine di partecipare a gare, consorzi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Con particolare riferimento alle attività oggetto di separazione funzionale nel settore del gas naturale, la società persegue finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardino aspetti gestionali ed organizzativo dell'attività separata funzionalmente, nonché l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture amministrate.

Composizione del capitale sociale

Soci	Percentuale capitale sociale	Numero azioni	Valore nominale
A2A spa	48,7776%	2.926.653	2.926.653,00
Unareti spa	0,3755%	22.528	22.528,00
Lumetec spa	9,3557%	561.344	561.344,00
Comune di Sarezzo	9,5395%	572.370	572.370,00
Comune di Gardone VT	8,1763%	490.580	490.580,00
Comune di Villa Carcina	6,0506%	363.036	363.036,00
Comune di Marcheno	3,2657%	195.942	195.942,00
Comune di Pezzate	2,4219%	145.312	145.312,00
Comune di Nave	2,4102%	144.610	144.610,00
Comune di Lodrino	2,1967%	131.804	131.804,00
Comune di Collio	2,1936%	131.619	131.619,00
Comune di Caino	2,0135%	120.811	120.811,00
Comune di Bovezzo	1,8076%	108.456	108.456,00
Comunità Montana Valle Trompia	0,6912%	41.470	41.470,00
Comune di Tavernole s/M	0,6062%	36.373	36.373,00
Comune di Lumezzane	0,0263%	1.577	1.577,00
Comune di Bovegno	0,0250%	1.500	1.500,00
Comune di Concesio	0,0245%	1.469	1.469,00
Comune di Marmentino	0,0212%	1.273	1.273,00
Comune di Irma	0,0212%	1.273	1.273,00
Totale	100,00%	6.000.000	6.000.000,00

Risultato degli ultimi sei esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€ 242.164	€ 592.174	€ 916.399	€ 2.188.591	€ 1.154.403

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

2014	2015	2016	Media triennio precedente
€ 14.639.256	€ 15.849.672	€ 13.799.817	14.762.915

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre

Personale	2014	2015	2016
Spesa totale per il personale dipendente	€ 1.922.361	€ 1.911.358	€ 1.935.232
Categorie del personale (nr. medio): di cui:	43	43	43
▪ quadri	1	3	4
▪ impiegati	16	16	15
▪ operai	26	24	24

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Totale ricavi	14.639.256	15.849.672	13.799.817
Totale costi	13.239.790	12.499.487	11.817.836
Utile operativo	1.399.466	3.350.185	1.981.981
Totale gestione finanziaria	- 24.665	- 100.011	- 220.090
Risultato prima delle imposte	1.374.801	3.250.174	1.761.891
Imposte dell'esercizio	458.402	1.061.583	607.488
Utile netto dell'esercizio	916.399	2.188.591	1.154.403

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Attività non correnti	17.208.235	19.388.513	20.205.536
Attività correnti	12.670.373	9.213.166	9.032.692
Totale attivo	29.878.608	28.601.679	29.238.228

Passivo	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Patrimonio netto	9.632.478	11.841.611	12.980.769
Passività non correnti	2.451.836	2.745.507	2.335.180
Passività correnti	17.794.294	14.014.561	13.922.279
Totale passivo	29.878.608	28.601.679	29.238.228

Analisi della partecipazione

La società Azienda Servizi Valtrompia spa nasce nel 1998 per la gestione dei servizi sovracomunali locali dei comuni della Valle Trompia, tra questi in particolare: il servizio idrico integrato, la distribuzione del gas, lo smaltimento rifiuti, i servizi cimiteriali, la gestione calore, ecc.

Nell'ambito del **Servizio Idrico Integrato**, ASVT spa ha nelle proprie funzioni l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, captazione, adduzione, trattamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita dell'acqua per usi primari, industriali e agricoli; delle attività nel campo della raccolta e trattamento delle acque reflue; della gestione, manutenzione e sviluppo delle reti idriche e fognarie e degli impianti di captazione, potabilizzazione, stoccaggio, rilancio, sollevamento e depurazione delle acque. ASVT distribuisce l'acqua potabile in quasi tutti i comuni della Valtrompia. Complessivamente le reti di acquedotto gestite hanno uno sviluppo di 412 chilometri. Le fonti di produzione sono costituite da 14 pozzi e da 87 fonti e sorgenti e l'acqua erogata complessivamente è pari a circa 5,3 milioni di m³ all'anno.

ASVT spa gestisce inoltre i sistemi fognari dei comuni serviti in Valtrompia, costituiti da 374 Km di rete.

Nell'ambito dell'attività di **Igiene Ambientale**, ASVT spa si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti dei comuni della Valtrompia. Il servizio è organizzato in modo da coprire il territorio con cassonetti e altri contenitori per i vari tipi di rifiuto, ponendo attenzione agli obiettivi della raccolta differenziata. I rifiuti solidi urbani non utilmente riciclabili vengono conferiti al termoutilizzatore di Brescia, che permette di recuperarne il contenuto energetico tramite combustione; la parte residuale (che corrisponde a meno del 10% del volume) viene smaltita nelle discariche autorizzate. ASVT spa opera nel settore dal 2002 raccogliendo i rifiuti mediante autocompattatori a carica laterale progettando e gestendo i servizi per le Amministrazioni Comunali e collabora con Aprica SpA per la realizzazione di servizi complementari. Nei comuni serviti, il sistema di raccolta viene svolto secondo le specifiche tecniche previste dall'Amministrazione Comunale appaltante. Per il Comune di Sarezzo, svolge, dal dicembre 2015, il servizio di igiene urbana in ATI con Aprica spa e con al Cooperativa Cauto, a seguito dell'aggiudicazione della gara aperta indetta dall'Ente.

Nell'ambito della **distribuzione del gas**, la nuova normativa ha avviato una profonda riorganizzazione del mercato, tuttora in corso: il servizio sarà affidato, a mezzo gara, per bacini sovracomunali (ATEM) e il contratto di servizio tra ente concedente e gestore sarà standardizzato. Con l'aggregazione delle concessioni in ambiti territorialmente omogenei, e quindi con la possibilità di realizzare economie di scala, la riforma promuoverà maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e l'ulteriore innalzamento dei livelli di qualità del servizio. La normativa entrata in vigore a seguito dell'emanazione del D. Lgs n. 164/2000 prevede l'affidamento del servizio di distribuzione esclusivamente con gara, per una durata massima, per le nuove concessioni, di 12 anni.

Oggi ASVT spa svolge l'attività di distribuzione del gas in regime di concessione tramite affidamento del servizio su base comunale.

Anche se la revisione straordinaria riguarda le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, si ritiene utile informare che la partecipazione in ASVT spa è stata rideterminata nel 4,898% a seguito di un'operazione di capitalizzazione della società da parte del socio privato e una contestuale cessione di una parte di azioni, detenute da tutti i soci pubblici, avvenuta il 17 marzo 2017, autorizzata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 23 febbraio 2017. In seguito a questa operazione i soci pubblici posseggono complessivamente azioni pari al 25,02% del capitale sociale.

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione nell'Azienda Servizi Valtrompia spa, non si riscontrano le fattispecie dell'art. 20 comma 2, ossia:

- ASVT spa rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- non risulta priva di dipendenti né con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti partecipati dall'ente;
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore al milione di euro;
- la società gestisce servizi di interesse generale e comunque non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si rileva la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

In conclusione, si ritiene la partecipazione del Comune di Sarezzo nella società Azienda Servizi Valtrompia spa – ASVT spa di sicuro interesse per l'ente e strategico il suo mantenimento.

Tale partecipazione consente ai soci pubblici di essere parte della gestione dei servizi pubblici di interesse generale gestiti dalla società e risulta indispensabile per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'Ente.

CIVITAS SRL

Forma giuridica:	società a responsabilità limitata
Sede legale:	Via Matteotti, n. 299 - Gardone V.T. - Brescia
Codice fiscale e Partita Iva:	02710760980
Sito internet:	www.civitas.valletrompia.it
indirizzo posta elettronica certificata:	segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
Data di costituzione:	27 dicembre 2005
Durata della società prevista nello Statuto:	31 dicembre 2050
Capitale sociale:	€ 30.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune di Sarezzo:	4,33%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti
Compenso C.d.A.	Presidente: € 3.600,00 lordo annuo Consiglieri: € 864,00 lordo annuo

Oggetto sociale

Attività di coordinamento e svolgimento in forma unitaria della gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le aree anziani, minori e famiglia, disabilità ed handicap, emarginazione grave, dipendenze e nuove povertà, salute mentale, immigrazione. Potrà curare la gestione di consultori familiari, servizi alla famiglia, servizi di operatore sociale e assistenza sociale, servizio tutela minori, assistenza sociale minori, progetti immigrazione, dipendenze, abusi, coordinamento centri accoglienza; gestione servizi sociali affidati dai Comuni anche per il tramite dei Piani di Zona di cui alla legge 328/2000.

Coordinamento, allestimento e gestione di attività in ambito culturale. Potrà operare in: servizi per musei, mostre temporanee e didattica museale, allestimento e gestione di bookshop, servizi di prenotazione, servizi per archivi e biblioteche, servizi per teatri, e servizi di educazione ambientale, servizi culturali, informatici e di segreteria di supporto agli enti locali, redazione e svolgimento di progetti di valorizzazione dei beni culturali e reti mussali, nonché di relativa formazione professionale.

Composizione del capitale sociale

COMUNI	% CAPITALE	QUOTA ADESIONE
BOVEGNO	1,000%	€ 300,00
BOVEZZO	2,667%	€ 800,00
BRIONE	0,333%	€ 100,00
CAINO	0,667%	€ 200,00

COMUNI	% CAPITALE	QUOTA ADESIONE
COLLIO	1,000%	€ 300,00
CONCESIO	4,667%	€ 1.400,00
GARDONE VAL TROMPIA	4,000%	€ 1.200,00
IRMA	0,333%	€ 100,00
LODRINO	0,667%	€ 200,00
MARCHENO	1,667%	€ 500,00
MARMENTINO	0,333%	€ 100,00
NAVE	3,667%	€ 1.100,00
PEZZAZE	0,667%	€ 200,00
POLAVENO	1,000%	€ 300,00
SAREZZO	4,333%	€ 1.300,00
TAVERNOLE	0,667%	€ 200,00
VILLA CARCINA	3,667%	€ 1.100,00
LUMEZZANE	8,667%	€ 2.600,00
TOTALE COMUNI	40,00%	€ 12.000,00
COMUNITA' MONTANA V.T.	60,00%	€ 18.000,00
CAPITALE TOTALE	100,00%	€ 30.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2012	2013	2014	2015	2016
€ 6.882,00	€ 33.794,00	€ 34.350,00	€ 48.256,00	€ 36.646,00

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2014	2015	2016	Media triennio
€ 2.692.042,00	€ 2.591.798,00	€ 2.829.051,00	€ 2.704.297,00

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre

Personale	2014	2015	2016
Spesa totale per il personale dipendente	€ 641.679,00	€ 658.191,00€	€ 697.438,00
Categorie del personale (nr. medio): di cui:	29	28	30
▪ impiegati	26	25	27
▪ altro dipendenti	3	3	3

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Totale ricavi	2.692.042	2.591.798	2.829.051
Totale costi	2.625.057	2.520.107	2.758.275
Utile operativo	66.985	71.691	70.776
Totale gestione finanziaria	4.163	888	- 201
Risultato prima delle imposte	71.148	72.579	70.575
Imposte dell'esercizio	36.798	24.323	33.929
Utile netto dell'esercizio	34.350	48.256	36.646

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Immobilizzazioni	104.521	83.701	61.770
Attivo circolante	1.353.439	1.251.489	1.482.283
Ratei e risconti	6.739	10.513	21.346
Totale attivo	1.464.699	1.345.703	1.565.399

Passivo	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Patrimonio netto	113.613	161.867	198.514
Fondi per rischi e oneri	97.635	113.204	123.711
TFR	246.070	277.687	317.778
Debiti	997.966	785.579	729.190
Ratei e risconti	9.415	7.366	196.206
Totale passivo	1.464.699	1.345.703	1.565.399

Analisi della partecipazione

La società Civitas srl nasce nel 2005 per la gestione sovracomunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dalla legge n. 328/2000. Obiettivo era quello di perseguire una omogenea identità di programmazione e di intervento per il settore sociale nell'intera area territoriale della Valle Trompia, di cui era capofila la Comunità Montana della V.T. e che rappresenta tuttora il socio di maggioranza di Civitas srl, con una partecipazione al capitale sociale del 60%, mentre il restante 40% è suddiviso tra 18 Comuni della V.T.

Accanto agli interventi sociali di competenza degli enti locali, Civitas srl si occupa anche di mantenere i servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità (consultori familiari), di cui alla legge 405/1975, dimessi dall'ASL, reputando tale servizio necessario per assicurare la soddisfazione dei

bisogni della comunità locale di riferimento, con particolare riguardo all'accessibilità fisica ed economica e di continuità nell'accesso al servizio da parte delle famiglie.

Il Comune di Sarezzo ha confermato l'affidamento dell'esercizio associato tramite la locale Comunità Montana, ai sensi del d. Lgs. n. 267/2000, dei servizi riguardanti l'area minori e famiglia ed ha autorizzato, ai fini della più efficiente ed efficace gestione dei servizi sociali, la gestione degli stessi tramite la partecipata Civitas srl.

Anche se la revisione straordinaria è riferita alle partecipazioni detenute alla data del 26 settembre 2016, si ritiene utile informare che essendo Civitas srl è una società interamente pubblica che gestisce servizi di interesse generale, le amministrazioni pubbliche socie hanno provveduto a dare attuazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016, modificato dal successivo D. Lgs. n. 100/2017, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare:

- è stato modificato lo Statuto della società, con atto Notaio Garioni, rep. n. 69809/36276 del 23 dicembre 2016 (deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30 novembre 2016);
- sono stati approvati gli indirizzi rivolti alla Civitas srl sul complesso dei costi di funzionamento, sulla prevenzione di crisi aziendali, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e in materia di personale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30 novembre 2016);
- è stata effettuata la ricognizione degli affidamenti dei servizi sociali riguardanti l'area minori e famiglia di competenza comunale, nonché del servizio consultoriale, alla Comunità Montana, e data l'autorizzazione alla gestione per il tramite di Civitas srl (deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2016).

Il modello di governance di Civitas srl è quello c.d. tradizionale, con la ripartizione organica tra Assemblea, Organo di Amministrazione e Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da tre membri rieleggibili che restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'organo amministrativo sono stati nominati rispettando le norme previste dalla legge n. 120/2011 in tema di parità di genere negli organi collegiali, nonché le disposizioni previste dal D. Lgs. 39/2015 in tema di incompatibilità e la remunerazione del CdA è definita nel rispetto dell'art. 1 comma 725 della legge 296/2006, così come ridotta dalle successive disposizioni normative.

L'art. 17 dello Statuto di Civitas srl, si occupa del controllo c.d. analogo degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Le modalità del controllo sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al fine dell'esercizio del controllo, da parte degli enti locali gli organi sociali di Civitas S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

1. ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Assemblea di coordinamento intercomunale – disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci di Civitas S.r.l. ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs n. 267 del 2000 – il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
2. ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio;
3. ad inviare alla Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'articolo 2409-ter, comma 2° Codice Civile, appena depositata nella sede della società, in caso di nomina del revisore dei conti ai sensi del successivo articolo 19;

4. ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione – nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale ai sensi della sopra ricordata convenzione stipulata tra gli enti locali soci di Civitas S.r.l. ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 – al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.

Almeno una volta all'anno, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale di Civitas S.r.l. espongono apposite relazioni davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale, aventi per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Civitas srl nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione nella società Civitas srl, non si riscontrano le fattispecie dell'art. 20 comma 2, ossia:

- Civitas srl rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- non risulta priva di dipendenti né con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o enti partecipati dall'ente;
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore al milione di euro;
- la società gestisce servizi di interesse generale e comunque non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non si rileva la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

In conclusione, si ritiene la partecipazione del Comune di Sarezzo nella società Civitas srl di sicuro interesse per l'ente e strategico il suo mantenimento.

Tale partecipazione consente a tutti gli enti soci di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risulta indispensabile per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'Ente in particolare in un settore delicato e di rilievo come quello dei servizi sociali.

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: SAREZZO

Codice fiscale dell'Ente: 00852210178

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA

Nome:

SILVIA

Cognome:

ZANOTTI

Recapiti:

Indirizzo:

[P.ZZA C. BATTISTI 4 - 25068 SAREZZO \(BS\)](#)

Telefono:

030.8936200

Fax:

030.800155

Posta elettronica:

ZANOTTI.SILVIA@COMUNE.SAREZZO.BS.IT

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	02013000985	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA - ASVT SPA	1998	9,539	GESTIONE SOVRACCOMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI QUALI ENERGIA, CALORE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IGIENE URBANA, SERVIZI CIMITERIALI ECC.	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02710760980	CIVITAS SRL	2005	4,333	GESTIONE SOVRACCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI, DEI CONSULTORI FAMILIARI, GESTIONE ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ASVT spa gestisce servizi pubblici locali e sovracomunali che rientrano nella definizione di "servizi di interesse generale" (ciclo idrico integrato, distribuzione gas, igiene urbana, ecc.)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	43,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	4
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	1.911.358,00
Compensi amministratori	75.000,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	2.188.591,00
2014	916.399,00
2013	592.174,00
2012	242.164,00
2011	176.956,00

FATTURATO	
2015	15.849.672,00
2014	14.639.256,00
2013	14.934.270,00
FATTURATO MEDIO	15.141.066,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

NON SI RILEVA ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2 PER PROCEDERE AL PIANO DI RIASSETTO, RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE, SOPPRESSIONE O MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA AZIONE DA INTRAPRENDERE. SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	CIVITAS SRL	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	GESTIONE SOVRACCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI, DEI CONSULTORI FAMILIARI, GESTIONE ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Civitas srl gestisce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, in particolare nell'ambito dei servizi sociali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	28,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	48.256,00
2014	34.350,00
2013	33.794,00
2012	6.882,00
2011	2.929,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	658.191,00
Compensi amministratori	5.803,60
Compensi componenti organo di controllo	4.221,72

Importi in euro

FATTURATO	
2015	2.591.798,00
2014	2.692.042,00
2013	2.619.277,00
FATTURATO MEDIO	2.634.372,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

NON VI SONO ALTRE SOCIETÀ O ENTI STRUMENTALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ANALOGHE O SIMILARI

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

NON SI RILEVA ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2 PER PROCEDERE AL PIANO DI RIASSETTO, RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE, SOPPRESSIONE O MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA AZIONE DA INTRAPRENDERE. SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_01	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA - ASVT SPA	Diretta	GESTIONE SOVRACCOMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI QUALI ENERGIA, CALORE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IGIENE URBANA, SERVIZI CIMITERIALI ECC.	9,539	Si ritiene la partecipazione del Comune di Sarezzo nella società ASVT spa di sicuro interesse per l'ente e strategico il suo mantenimento, in quanto consente all'Ente di essere parte della gestione dei servizi pubblici di interesse generale e risulta indispensabile per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'ente.
Dir_02	CIVITAS SRL	Diretta	GESTIONE SOVRACCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI, DEI CONSULTORI FAMILIARI, GESTIONE ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE	4,333	Si ritiene la partecipazione del Comune di Sarezzo nella società Civitas srl di sicuro interesse per l'ente e strategico il suo mantenimento, in quanto consente all'Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risulta indispensabile per perseguire al meglio le attività istituzionali dell'ente, in particolare in un settore delicato e di rilievo come quello dei servizi sociali.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

COMUNE DI SAREZZO

Provincia di Brescia

COMUNE DI SAREZZO

Protocollo Generale

0021049/2017 del 22/09/2017

.ass.04 04

UFF. CONTABILITA' E BILANCIO



VERBALE N. 53

PARERE DELL' ORGANO DI REVISIONE ALLA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE. MANTENIMENTO."

Il sottoscritto, Revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Presa visione della proposta di delibera consiliare avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute. Mantenimento.";

presa visione dell'allegata relazione illustrativa sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Sarezzo;

esprime per quanto di propria competenza **parere favorevole** all'approvazione da parte dell'organo consiliare del Comune di Sarezzo.

Tirano, 22 settembre 2017.

Il Revisore dei Conti
Dott. Lorenzo Cabassi